SANTUÁRIO DE FÁTIMA
SHRINE OF FATIMA

REGOLAMENTO DELLA CREDENZIALE E DEL CERTIFICATO DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI A FÁTIMA | VIA PACIS

ID del Documento:	SF.PAP-FTM.REG.01.02
Data di Versione:	09/11/2026
Creato da:	Rettoria
Livello di Classificazione:	Pubblico
Approvato da:	P. Carlos Cabecinhas

Rua de Santa Isabel, 360
2495-424 Fátima · Portugal
Tel (+351) 249 539 600
www.fatima.pt

Indice

Articolo 1°. – Oggetto e ambito di applicazione 3
Articolo 2°. – Requisiti per ottenere il Certificato 3
Articolo 3°. – Credenziale e attestazione del percorso 4
Articolo 4°. – Registrazione del pellegrinaggio 4
Articolo 5°. – Codice di riferimento 5
Articolo 6°. – Conferma dell'arrivo 6
Articolo 7°. – Verifica e convalida del pellegrinaggio 6
Articolo 8°. – Attribuzione, emissione e consegna del Certificato 7
Articolo 9°. – Correzione e nuova emissione 7
Articolo 10°. – Responsabilità del pellegrino 8
Articolo 11°. – Responsabilità del Santuario 8
Articolo 12°. – Natura e portata del Certificato 9
Articolo 13°. – Mancato rilascio e annullamento 9
Articolo 14°. – Protezione dei dati personali 10
Articolo 15°. – Casi non previsti 10

Articolo 1°. – Oggetto e ambito di applicazione

1. Con la denominazione «Via Pacis – Pellegrinaggio a Piedi a Fatima» si intende, nel suo complesso, il progetto avviato dal Santuario di Fatima volto alla creazione di una Credenziale del Pellegrinaggio a Piedi a Fatima e del rilascio di un Certificato del Pellegrinaggio a piedi a Fatima. Queste due dimensioni si integrano nello stesso progetto e si concretizzano in supporti materiali specifici, soggetti a specifiche condizioni d'uso per quanto riguarda la Credenziale, e legati a particolari requisiti e procedure per l'attribuzione, per quanto riguarda il Certificato.

2. Il presente Regolamento stabilisce, pertanto, le condizioni di utilizzo della Credenziale del Pellegrinaggio a Piedi a Fatima (d'ora in poi, «Credenziale») e i requisiti e le procedure per il rilascio del Certificato del Pellegrinaggio a Piedi a Fatima (d'ora in poi, «Certificato»).

3. La Credenziale ha lo scopo di accompagnare il pellegrino lungo il suo cammino, consentendone la registrazione nei luoghi attraversati e di documentare lo svolgimento del pellegrinaggio.

4. Il Certificato costituisce un documento che attesta l'effettuazione di un pellegrinaggio a piedi a Fatima, che sia svolto in conformità con i requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 2°. – Requisiti per ottenere il Certificato

1. Può ottenere il Certificato chi soddisfi integralmente le seguenti condizioni:

   a) Effettui il pellegrinaggio a piedi;

   b) Percorra almeno 13 km, in un'unica giornata oppure in più giornate che facciano parte dello stesso pellegrinaggio;

   c) Sia in possesso della relativa Credenziale oppure presenti altri attestati ritenuti ammissibili e adeguati;

   d) Abbia effettuato la registrazione del pellegrinaggio;

   e) Presenti elementi sufficienti a comprovare il percorso effettuato;

   f) Rispetti la procedura di convalida prevista dal presente Regolamento.

2. La semplice registrazione del pellegrinaggio o il possesso della Credenziale non conferiscono, di per sé, il diritto al rilascio del Certificato.

Articolo 3°. – Credenziale e attestazione del percorso

1. La Credenziale costituisce il documento di accompagnamento del pellegrinaggio. Il pellegrino deve compilare i dati richiesti, in modo specifico:

a) Nome e cognome;

b) Contatto;

c) Codice di Riferimento;

d) Luogo di partenza;

e) Data di partenza.

2. All'inizio del pellegrinaggio dovrà essere apposto sulla Credenziale, ove possibile, il timbro corrispondente al luogo di partenza. Si raccomanda preferibilmente che si tratti di un luogo significativo per la dimensione comunitaria ed ecclesiale del pellegrinaggio, come la cattedrale diocesana, la chiesa parrocchiale di appartenenza o un'altra istituzione ecclesiale rilevante.

3. Lungo il cammino, il pellegrino dovrà conservare con sé la Credenziale e cercare di ottenere timbri nei luoghi attraversati, preferibilmente presso parrocchie, chiese, santuari o altre istituzioni o enti adeguatamente identificabili.

4. Per quanto possibile, i timbri dovranno corrispondere ai diversi luoghi o alle tappe effettivamente percorse, consentendo di stabilire, nel suo complesso e in modo coerente, l'itinerario effettuato tra il luogo di partenza e la destinazione.

5. Si raccomanda di ottenere almeno un timbro per ogni giornata di pellegrinaggio, fatta salva la possibilità di presentare altri elementi idonei a comprovare il percorso.

6. Non è richiesto un numero prestabilito di timbri, purché gli elementi disponibili consentano di valutare adeguatamente il percorso effettuato.

7. La presenza di un determinato numero di timbri non sostituisce l'adempimento degli altri requisiti previsti per il rilascio del Certificato.

Articolo 4°. – Registrazione del pellegrinaggio

1. Prima di iniziare il pellegrinaggio, o all'inizio dello stesso, il pellegrino dovrà accedere alla pagina indicata dal codice QR presente sulla Credenziale e compilare il modulo di registrazione

messo appositamente a disposizione.

2. Il modulo conterrà i dati necessari per la registrazione e la gestione del pellegrinaggio, in particolare:

a) Nome e cognome;

b) Data di nascita;

c) Nazionalità;

d) Indirizzo di posta elettronica;

e) Luogo di partenza;

f) Data di partenza;

g) Data prevista di arrivo.

3. Dopo l'invio del modulo, verrà inviato un messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato, tramite il quale il pellegrino dovrà confermare la propria registrazione.

4. La conferma ha lo scopo di verificare la validità dell'indirizzo di posta elettronica indicato e di completare la procedura di registrazione; essa non costituisce, di per sé, una convalida del pellegrinaggio né dei requisiti necessari per il rilascio del Certificato.

Articolo 5°. – Codice di riferimento

1. Dopo la conferma della registrazione, al pellegrinaggio verrà assegnato un Codice di Riferimento univoco, secondo il formato stabilito a tal fine.

2. Il Codice di Riferimento consente di identificare la registrazione del pellegrinaggio e di stabilire la corrispondenza tra la Credenziale e le procedure connesse alla convalida e al rilascio del Certificato.

3. Il pellegrino dovrà riportare il Codice di Riferimento nell'apposito campo della Credenziale e conservarlo per tutta la durata del pellegrinaggio.

4. Il Codice di riferimento è personale, non può essere trasferito né riutilizzato e corrisponde esclusivamente al pellegrinaggio al quale è stato assegnato.

Articolo 6°. – Conferma dell'arrivo

1. Giunto a destinazione, il pellegrino dovrà confermare il proprio arrivo mediante la procedura stabilita a tal fine, utilizzando il relativo Codice di Riferimento.

2. La conferma dell'arrivo consente di aggiornare la registrazione del pellegrinaggio e di proseguire con la procedura di convalida e l'eventuale rilascio del Certificato.

3. La conferma dell'arrivo non equivale alla convalida del pellegrinaggio né garantisce, di per sé, il rilascio del Certificato.

4. In caso di pellegrinaggio di gruppo, la conferma dell'arrivo potrà essere effettuata da un rappresentante del gruppo, fatto salvo il controllo individuale dei requisiti necessari per il rilascio del Certificato.

Articolo 7°. – Verifica e convalida del pellegrinaggio

1. Per ottenere il Certificato, il pellegrino dovrà presentare la relativa Credenziale per la convalida presso il luogo stabilito a tal fine oppure mediante un'altra procedura espressamente prevista dal Santuario.

2. La convalida comprende l'esame degli elementi presentati, tenendo conto, in modo specifico, dei seguenti aspetti:

a) L'effettivo svolgimento del pellegrinaggio a piedi;

b) Il completamento del percorso minimo di 13 km;

c) La coerenza tra il luogo di partenza, il percorso dichiarato e le attestazioni presentate;

d) I timbri e gli altri elementi utili a comprovare il percorso;

e) La corrispondenza tra gli elementi presentati e il numero di registrazione del pellegrinaggio.

3. La convalida viene effettuata sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi disponibili e non dipende esclusivamente dalla presenza o dal numero di timbri riportati sulla Credenziale.

4. Potranno essere richiesti chiarimenti o una documentazione integrativa qualora le informazioni

presentate risultino insufficienti o suscitino ragionevoli dubbi in merito al rispetto dei requisiti previsti.

5. L'assenza di un determinato timbro o l'effettuazione di un itinerario non convenzionale non comportano, di per sé, il mancato rilascio del Certificato, purché l'insieme degli elementi disponibili consenta di riconoscere il rispetto dei requisiti stabiliti.

Articolo 8°. – Attribuzione, emissione e consegna del Certificato

1. Il rilascio del Certificato è subordinato alla convalida del rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento.

2. Dopo la verifica della validità del pellegrinaggio, il Certificato potrà essere emesso sulla base dei dati contenuti nella registrazione e degli elementi confermati durante la procedura di convalida.

3. Il pellegrino dovrà comunicare eventuali inesattezze di cui sia a conoscenza nei dati destinati a comparire sul Certificato, preferibilmente prima della sua emissione.

4. L'emissione, la stampa e la consegna del Certificato costituiscono operazioni distinte e possono avvenire in momenti diversi.

Articolo 9°. – Correzione e nuova emissione

1. Le inesattezze individuate prima dell'emissione del Certificato dovranno essere comunicate affinché possano essere corrette.

2. Qualora, dopo l'emissione, si renda necessaria la sostituzione del Certificato per un motivo giustificato, potrà essere effettuata una nuova emissione secondo le modalità stabilite a tal fine.

3. La nuova emissione non comporta l'obbligo di effettuare un nuovo pellegrinaggio né una nuova convalida dei requisiti precedentemente riconosciuti, fatto salvo il caso in cui sia necessario riesaminare la situazione qualora la modifica richiesta riguardi elementi rilevanti ai fini della validità del pellegrinaggio.

4. Il Santuario di Fatima potrà richiedere la documentazione necessaria a giustificare e ad avviare la nuova emissione del Certificato.

Articolo 10°. – Responsabilità del pellegrino

1. Spetta al pellegrino:

    a) Fornire informazioni veritiere e corrette;

    b) Comunicare eventuali inesattezze nei dati rilevanti;

    c) Conservare la Credenziale durante il percorso;

    d) Fare in modo di ottenere gli elementi necessari a comprovare il pellegrinaggio;

    e) Conservare il Codice di Riferimento;

    f) Presentare gli elementi necessari alla convalida del pellegrinaggio.

2. L'uso improprio della Credenziale, l'alterazione degli elementi in essa riportati o la fornitura di informazioni false possono comportare il mancato rilascio del Certificato oppure, qualora siano rilevati successivamente, il suo annullamento.

Articolo 11°. – Responsabilità del Santuario

1. Spetta al Santuario di Fatima garantire l'organizzazione e il funzionamento del progetto «Via Pacis – Pellegrinaggio a Piedi a Fatima», secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Nell'ambito di tale progetto, spetta al Santuario, in particolare:

    a) Mettere a disposizione informazioni chiare e accessibili sulle condizioni di utilizzo della Credenziale e sui requisiti e le procedure per ottenere il Certificato;

    b) Garantire i mezzi necessari per la registrazione dei pellegrinaggi e la loro identificazione mediante il Codice di Riferimento;

    c) Promuovere la verifica e la convalida dei pellegrinaggi, sulla base di criteri di valutazione coerenti, oggettivi ed equi;

    d) Garantire l'emissione e la messa a disposizione dei Certificati relativi ai pellegrinaggi la cui ammissibilità sia stata convalidata;

    e) Predisporre procedure per la correzione dei dati e, ove giustificato, per la nuova emissione o l'annullamento dei Certificati;

    f) Garantire il trattamento adeguato dei dati personali raccolti, in conformità alla normativa vigente e alle informazioni fornite ai rispettivi interessati.

g) Garantire la tracciabilità delle operazioni rilevanti ai fini della gestione, della convalida e della certificazione dei pellegrinaggi.

3. Il Santuario di Fatima garantisce, nei limiti delle condizioni tecniche e operative disponibili, la continuità e il corretto funzionamento degli strumenti messi a disposizione per il progetto, fatte salve eventuali limitazioni tecniche, operative o circostanze indipendenti dalla propria volontà.

Articolo 12°. – Natura e portata del Certificato

1. Il Certificato costituisce un documento che attesta l'effettuazione del pellegrinaggio, viene rilasciato sulla base delle informazioni fornite dal pellegrino e degli elementi presentati ed esaminati nell'ambito della procedura di convalida, in particolare la relativa Credenziale.

2. La convalida effettuata ai fini del rilascio del Certificato è finalizzata esclusivamente a verificare se sussistano condizioni sufficienti per riconoscere il completamento del pellegrinaggio, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Il Certificato non costituisce prova ufficiale della presenza del pellegrino in un determinato luogo, in una specifica data o a una determinata ora, né certifica, ai fini legali, amministrativi o giudiziari, l'itinerario concretamente percorso.

Articolo 13°. – Mancato rilascio e annullamento

1. Il Certificato potrà non essere rilasciato qualora:

a) Non siano soddisfatti i requisiti previsti dal presente Regolamento;

b) Gli elementi presentati siano insufficienti per consentire la convalida del pellegrinaggio;

c) Sussistano discrepanze rilevanti che non possano essere adeguatamente chiarite;

d) Siano state fornite informazioni false o presentati elementi alterati.

2. Qualora, dopo il rilascio, emergano circostanze che, se conosciute in precedenza, avrebbero impedito l'attribuzione del Certificato, quest'ultimo potrà essere annullato, mediante una decisione motivata, e il relativo evento sarà debitamente registrato.

Articolo 14°. – Protezione dei dati personali

1. I dati personali raccolti sono trattati ai fini della registrazione, della partecipazione, della convalida e della certificazione del pellegrinaggio e, ove possibile, per l'elaborazione di informazioni statistiche.

2. I dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conservati esclusivamente per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o all'adempimento degli obblighi vigenti.

3. Le informazioni dettagliate relative al trattamento dei dati personali, comprese le relative finalità, gli aspetti legali, i destinatari, i periodi di conservazione e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, sono disponibili nell'Informativa sulla Privacy associata al presente servizio.

Articolo 15°. – Casi non previsti

1. Le situazioni non espressamente disciplinate dal presente Regolamento saranno valutate dall'ente responsabile del rilascio del Certificato, tenendo conto della natura e delle finalità del pellegrinaggio, dei requisiti stabiliti e degli elementi disponibili per l'esame di ciascun caso.